

Edizione di giovedì 13 luglio 2017

ADEMPIMENTI

Locazioni brevi: approvate le regole operative

di **Alessandro Bonuzzi**

IVA

Profili IVA delle vendite con riserva di gradimento e a prova

di **Marco Peirolo**

ISTITUTI DEFLATTIVI

La carenza documentale può compromettere la voluntary disclosure?

di **Marco Bargagli**

AGEVOLAZIONI

La banca delle terre incolte per gli under 40

di **Luigi Scappini**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il set documentale in tema di transfer price

di **Dottryna**

ADEMPIMENTI

Locazioni brevi: approvate le regole operative

di **Alessandro Bonuzzi**

Con il [provvedimento n. 132395](#) di ieri l'Agenzia delle Entrate ha individuato le **modalità** con le quali i soggetti che esercitano attività di **intermediazione immobiliare**, anche mediante la gestione di **portali telematici**, devono adempiere ai **nuovi obblighi** introdotti dalla Manovra correttiva (D.L. 50/2017).

Si ricorda, infatti, che questi soggetti sono tenuti a operare una **ritenuta** del **21%** sull'ammontare dei **corrispettivi** lordi relativi a **contratti di locazione breve**, qualora **intervengano nel pagamento** o ne **incassino i corrispettivi**, all'atto del **pagamento al beneficiario** (locatore). La ritenuta deve essere considerata a titolo di **imposta** o di **acconto** a seconda che il soggetto percettore decida di **optare** o meno per la **cedolare secca**.

L'altro adempimento è quello che riguarda la **trasmissione dei dati relativi** a contratti di locazione breve che, invece, è posto a carico degli **intermediari** che sono intervenuti nella **conclusione** dei contratti medesimi.

Va fin da subito evidenziato che il **provvedimento** fa chiarezza sul tema della **decorrenza** dei nuovi obblighi, atteso che il dettato letterale della norma nulla prevede sul punto **se non** per le disposizioni sulla **cedolare secca** le quali trovano applicazione per i *"redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire"* dal 1° giugno 2017 ([articolo 4, comma 2, D.L. 50/2017](#)).

Al riguardo, ai fini delle **regole applicative**, il documento **definisce** come contratti di locazione breve *"i contratti stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, di durata non superiore a 30 giorni, anche se prevedono la prestazione di servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario"*.

Ne deriva che tutte le **nuove disposizioni** sulle locazioni brevi scattano dai contratti **stipulati dal 1° giugno 2017**.

Detto ciò, gli intermediari sono tenuti a comunicare i seguenti **dati** all'Agenzia delle Entrate:

- il nome, cognome e codice fiscale del **locatore**,
- la **durata** del contratto,
- l'importo del **corrispettivo lordo** e

- l'**indirizzo** dell'immobile.

Per i contratti relativi al **medesimo immobile** e stipulati dal **stesso locatore**, la comunicazione dei dati può essere fatta anche in **forma aggregata**. La trasmissione va effettuata attraverso i **servizi dell'Agenzia** entro il **30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del contratto**.

La **ritenuta**, invece, deve essere versata **entro il giorno 16 del mese successivo** a quello in cui è stata effettuata, nonché essere dichiarata e certificata mediante C.U.. Peraltro, gli intermediari che operano la ritenuta assolvono l'**obbligo di comunicazione** dei dati all'Agenzia proprio mediante la C.U..

Il primo appuntamento in termini di versamento scade, quindi, già il prossimo **17 luglio** con riferimento alle ritenute operate in **giugno** (semprech  siano state operate nonostante le incertezze del caso).

Si ricorda che la [risoluzione AdE 88/E/2017](#) ha istituito il **codice tributo** da utilizzare per il versamento tramite F24 della ritenuta, nonché i codici da utilizzare per recuperare eventuali eccedenze di versamento.

In chiusura, il provvedimento stabilisce che gli intermediari devono **conservare** le informazioni dei contratti comunicate al Fisco e i dati dei pagamenti in cui sono intervenuti o dei corrispettivi incassati per il periodo previsto per l'**accertamento**.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

IVA

Profili IVA delle vendite con riserva di gradimento e a prova

di **Marco Peirola**

Nelle vendite ad effetti immediati l'effetto traslativo della proprietà si verifica nel momento in cui le controparti manifestano il **reciproco consenso**, mentre nelle **vendite ad effetti differiti** il trasferimento della proprietà avviene al verificarsi di un determinato evento. Nel caso, per esempio, delle **vendite con riserva di gradimento** ([articolo 1520 cod. civ.](#)), la vendita si perfeziona nel momento in cui l'acquirente manifesta al venditore il suo gradimento per i beni e, similmente, le **vendite a prova** ([articolo 1521 cod. civ.](#)) sono sottoposte a condizione sospensiva in modo che il compratore possa verificare che i beni abbiano le qualità pattuite o siano idonei all'uso cui gli stessi sono destinati.

Ai fini IVA, le vendite con riserva di gradimento e le vendite a prova, essendo cessioni ad effetto traslativo sospeso, si considerano effettuate nel **momento in cui si produce il passaggio di proprietà**, fermo restando che tali vendite, avendo per oggetto beni mobili, si considerano **in ogni caso effettuate dopo un anno** dal momento della consegna o spedizione dei beni ([R.M. 6 novembre 1978, n. 362071](#)).

Il limite temporale annuale è espressamente previsto dall'[articolo 6, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972](#), secondo cui *"le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente (...) si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione"*. La stessa regola vale per i beni oggetto di consegna in altro Stato membro, o provenienti da altro Stato membro, rispetto ai quali l'[articolo 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993](#) dispone che, *"se gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla consegna, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna"*.

Per superare le **presunzioni di cessione e di acquisto**, gli [articolo 1, comma 5](#), e [3, comma 1, del D.P.R. n. 441/1997](#) prevedono che la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà deve risultare, in via alternativa:

- dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'[articolo 39 del D.P.R. n. 633/1972](#), ovvero da atto registrato presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, dai quali risultino la natura, qualità, quantità dei beni medesimi e la causale del trasferimento;
- dal documento di trasporto, integrato con la relativa causale, o con altro valido documento di trasferimento;

- da apposita annotazione effettuata, al momento del passaggio dei beni, in uno dei registri IVA, contenente, oltre alla natura, qualità e quantità dei beni, i dati necessari per identificare il soggetto destinatario dei beni medesimi e la causale del trasferimento.

Laddove i beni in conto visione siano movimentati in ambito intracomunitario, la sospensione d'imposta prevista dal citato [articolo 39, comma 1, del D.L. n. 331/1993](#) pare subordinata, stando al tenore letterale della stessa disposizione, all'**annotazione dei movimenti di beni nell'apposito registro** di cui all'[articolo 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993](#). A ben vedere, il regime sospensivo connesso alla movimentazione intracomunitaria dei beni in conto visione non viene meno se il contribuente, che non abbia istituito il suddetto registro, è comunque in grado di dimostrare il titolo non traslativo della proprietà. La Suprema Corte ha, infatti, osservato che l'[articolo 50 del D.L. n. 331/1993](#) opera su un piano diverso da quello dell'identificazione dei presupposti di fatto della fattispecie di non imponibilità, limitandosi a prevedere gli adempimenti formali connessi agli scambi intracomunitari finalizzati ad agevolare il successivo controllo da parte degli Uffici finanziari e ad evitare atti elusivi o di natura fraudolenta ([Cass., 7 ottobre 2011, n. 20575](#) e [Cass., 10 dicembre 2014, n. 26003](#)). In questa prospettiva, il registro di cui all'[articolo 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993](#) assume una **valenza esclusivamente formale**, in quanto tale non idonea ad escludere la sospensione d'imposta per i beni oggetto di vendite con riserva di gradimento e di vendite a prova.

La fattura di vendita deve essere emessa in caso di mancata restituzione dei beni al termine del periodo concordato e, in ogni caso, decorso un anno dalla consegna. Per i beni consegnati al cliente di altro Stato membro, in particolare, il cedente italiano deve emettere fattura **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello in cui il cessionario ha manifestato il consenso per l'acquisto, ovvero a quello in cui è decorso l'anno se i beni consegnati non sono stati restituiti. Per i beni di provenienza intracomunitaria, invece, il cessionario italiano, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura dal cedente non residente, deve annotare tale documento, previa integrazione e numerazione, nel registro delle vendite.

Ai fini INTRASTAT, gli elenchi riepilogativi vanno presentati, ai fini fiscali e, ove obbligatorio, ai fini statistici, in relazione al **periodo (mese o trimestre) in cui la fattura intracomunitaria di cessione è registrata o soggetta a registrazione** ([circolare dell'Agenzia delle Entrate 21 giugno 2010, n. 36](#), Parte II, § 7). Di conseguenza, l'invio o il ricevimento dei beni con riserva di gradimento o a prova non deve essere rilevato negli elenchi riepilogativi.



ISTITUTI DEFLATTIVI

La carenza documentale può compromettere la voluntary disclosure?

di **Marco Bargagli**

Come noto, il D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016, ha riaperto i **termini della procedura di collaborazione volontaria** disciplinata nel nostro ordinamento dalla Legge 186/2014, per il **lasso temporale** che va dal **24 ottobre 2016** al **31 luglio 2017**.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, nella recente [circolare 19/E/2017](#), ha fornito **importanti chiarimenti** circa le **modalità operative** connesse alla **riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria**, osservando che la stessa ha l'**obiettivo** di consentire ai contribuenti di **riparare alle infedeltà dichiarative passate** e, **simmetricamente**, porre le basi per l'avvio di un **rapporto con il Fisco** improntato alla **reciproca fiducia**, secondo gli **standard internazionali** e le linee guida diramate dall'**Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico** (OCSE).

Tale nuovo approccio, ispirato alla **trasparenza e collaborazione** reciproca, dovrebbe favorire **l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria**, consentendo a molti contribuenti di definire la propria **posizione fiscale pregressa** sulla base di principi di **spontaneità, completezza e veridicità**, nonché porre in essere misure che **agevolino la futura compliance** degli attori in gioco.

Un aspetto di **particolare interesse operativo**, ai fini del **buon esito** della procedura in rassegna, riguarda la valutazione della **completezza e della conseguente regolarità** della documentazione che il contribuente **pone a corredo** della collaborazione volontaria.

Tale profilo interessa anche **numerosi professionisti** (es. avvocati, commercialisti), a cui si rivolge direttamente il cliente richiedendo di **istruire e finalizzare** l'istanza finalizzata alla *voluntary disclosure*.

Tuttavia, molto spesso, proprio il **consulente fiscale** deve **necessariamente attenersi** ai dati e alle notizie **comunicati dal proprio assistito**, senza avere la possibilità di **valutare preventivamente** la correttezza e, soprattutto, la totale **completezza e veridicità** dei documenti esibiti.

Il professionista incaricato avrà sicuramente cura di **rendere edotto il proprio cliente** circa la necessità di **procurarsi tutti gli elementi informativi necessari** per raccogliere un **idoneo set documentale**, ma sovente anche gli istituti di credito esteri non riescono a procurare tutti i dati

indispensabili per sanare le **citare infedeltà dichiarative**.

Sullo specifico punto, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, con la [circolare 30/E/2015](#), a commento delle ***“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale”***, ha chiarito che l'esito della procedura di collaborazione volontaria **non è compromesso** qualora il contribuente risulti **oggettivamente impossibilitato** a produrre tutta la documentazione utile a ricostruire la sua **situazione fiscale**.

In particolare, è stato richiesto di chiarire se ***“una carenza nella produzione documentale, in buona fede, rilevata dall'Ufficio nel corso dell'esame della documentazione e della relazione accompagnatoria, non dia necessariamente luogo ad effetti negativi sul prosieguo della procedura”***.

In risposta al quesito, il citato documento di prassi ha premesso che sono state rilevate **oggettive difficoltà** a carico del contribuente, nel **reperire tutti i dati e le notizie** utili a ricostruire la sua **situazione fiscale**, entro i termini tassativamente previsti dalla normativa di riferimento.

In alcune circostanze risulta infatti **particolarmente gravoso reperire documenti contabili** che consentano di ricostruire compiutamente tutte le **somme o le attività finanziarie** detenute **presso istituti di credito falliti**, oppure **raccogliere i documenti** nelle ipotesi di **emersione di “lasciti ereditari”, irregolarmente detenuti all'estero** da parte del **“de cuius”**, tenuto conto che la **pertinente documentazione di dettaglio** viene esibita dagli istituti di credito solo previa presentazione della **richiesta di regolarizzazione** delle attività finanziarie **detenute all'estero**.

Preso atto delle **numerose difficoltà che si possono presentare**, sopra compiutamente illustrate, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che nella **relazione di accompagnamento** il richiedente dovrà avere **cura di segnalare** la presenza di **cause che impediscono la tempestiva produzione documentale** o rendono **imprecisa la rappresentazione delle violazioni dichiarative** oggetto della regolarizzazione.

Inoltre, al fine di evitare **problemi di carattere procedurale** derivanti dalla emersa **carenza documentale**:

- il contribuente dovrà dimostrare di essersi **attivamente adoperato** per adempiere agli obblighi di **produzione documentale** e che quindi la carenza documentale **non può essere ascrivibile alla sua volontà**;
- sarà comunque possibile **l'integrazione della documentazione a completamento della posizione fiscale**, da effettuarsi fino alla **notifica dell'invito a comparire** (definibile ex [articolo 5, comma 1-bis del D.Lgs. 218/1997](#)), ossia in **sede di contraddittorio propedeutico** alla redazione **dell'accertamento con adesione**.

A questo punto, l'ufficio competente potrà riconoscere **come tempestivo** il **nuovo corredo informativo** fornito dal contribuente, **senza pregiudicare l'esito della procedura di**

collaborazione volontaria, qualora risulti **evidente l'impossibilità di fornire in precedenza** la documentazione richiesta e, contestualmente, dal comportamento del soggetto passivo traspaia l'intenzione di **adempiere correttamente** agli adempimenti previsti dalla **procedura di collaborazione volontaria**.



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

La banca delle terre incolte per gli under 40

di **Luigi Scappini**

In un [precedente contributo](#) abbiamo analizzato uno degli interventi contenuti nel cd. **D.L. Mezzogiorno** (il D.L. 91/2017) dedicati esplicitamente al settore dell'**agricoltura**.

Tale previsione contenuta nell'[articolo 2, comma 1](#), e atta a estendere la cd. misura “Resto al Sud” anche al comparto agricolo, deve essere letta in stretta connessione con l’ulteriore norma dedicata all’agricoltura, contenuta nel successivo [articolo 3](#), disciplinante la **cd. banca delle terre incolte e abbandonate**, la quale, in via sperimentale e con il preciso obiettivo di provare a rafforzare le opportunità occupazionali e di reddito dei giovani nelle regioni **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**, introduce una specifica procedura di **valorizzazione** di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono.

Ma quand’è che si è in presenza di beni abbandonati o **incolti**?

È il successivo comma 2 a occuparsi di definire come tali rispettivamente:

- i **terreni agricoli** sui quali **non** sia stata **esercitata** l'**attività agricola minima**, come definita dal [Regolamento UE 1307/2013](#), da almeno **10 anni**;
- i **terreni** oggetto di **rimboschimento artificiale** o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, a esclusione di quelli considerati bosco ai sensi delle leggi in materia, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni e
- le **aree edificate** ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di **abbandono** da **almeno 15 anni**.

Questi beni saranno ricompresi in **elenchi**, che i Comuni provvederanno a compilare entro 3 mesi dalla conversione in legge del D.L. 91/2017 e a pubblicare sui propri siti internet istituzionali. Gli elenchi, poi, saranno aggiornati con cadenza annuale.

Una volta creati gli elenchi, i Comuni provvederanno a pubblicare uno o più bandi annuali in modo che i **giovani**, di età compresa **tra i 18 e i 40 anni**, potranno fare **domanda** di **concessione** dei terreni e/o immobili in **locazione**, comprensiva di un progetto di valorizzazione e utilizzo dei beni richiesti, locazione che potrà avere una **durata massima di 9 anni, ripetibile un’unica volta**.

Ai fini dell’utilizzo dei terreni assegnati, gli **under 40 possono**, come affermato al comma 11,

procedere alla **costituzione** di una **società** che deve rispettare obbligatoriamente i requisiti di cui all'[articolo 2, D.Lgs. 99/2004](#) e quindi avere la denominazione o la ragione sociale comprensiva della locuzione società agricola e avere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'[articolo 2135, cod. civ.](#)

In tal caso, tuttavia, il **giovane** che ha ottenuto in concessione i terreni e/o immobili, dovrà anche avere la **maggioranza del capitale**, nonché il **potere di amministrare** la società con la **connessa rappresentanza legale**.

Sempre il comma 11 **ammette** anche lo svolgimento dell'attività attraverso un'**impresa familiare** di cui all'[articolo 230-bis, cod. civ.](#), fermo restando che in questo caso l'*under 40* assegnatario dei terreni dovrà risultare obbligatoriamente quale imprenditore dell'impresa e non coadiuvante.

Per quanto riguarda gli **aspetti formali** della concessione, il contratto di affitto dovrà essere **trascritto** ai sensi dell'[articolo 2645-quater, cod. civ.](#), e il relativo **canone** d'uso **indicizzato** dovrà essere determinato dal Comune concedente a mezzo di una perizia di stima specifica.

L'articolo 3, tuttavia, oltre ai terreni di proprietà comunale, prevede la possibilità che gli *under 40* richiedano la **concessione** in uso anche di **beni di proprietà privata** che, ovviamente, dovranno rispettare i requisiti per essere definibili come **abbandonati e incolti**.

In tale fattispecie, il **comma 7** prevede che gli interessati **presentino** al **Comune** il **progetto** di valorizzazione e utilizzo, comprensivo di un **certificato, redatto** da un **notaio**, in cui siano **individuati** tra gli altri, i **dati catastali** e i **nominativi** dei proprietari del fondo come risultanti dai registri immobiliari.

Nel caso in cui il Comune valuti **positivamente** il progetto, procede a **informare** i **proprietari** tramite raccomandata AR o posta certificata della proposta che può essere **accettata o meno**.

Da ultimo si segnala come, per effetto di quanto previsto al **comma 15**, in caso di **assegnazione** del bene, sia pubblico che privato, automaticamente si origina un **diritto di prelazione** in capo all'assegnatario, infatti, nel caso in cui il **proprietario**, nei **5 anni successivi alla restituzione**, intenda **trasferire** il bene a titolo oneroso, dovrà **notificare** la **proposta** di trasferimento, indicandone il prezzo all'**assegnatario**, che ha 60 giorni di tempo per eventualmente esercitare tale diritto.

In mancanza della notificazione ovvero qualora il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, colui che ha diritto alla **prelazione** può, entro 6 mesi dalla trascrizione del contratto, **riscattare** l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa.

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il set documentale in tema di transfer price

di Dottryna



La normativa sul “*transfer price*” riveste fondamentale importanza per le multinazionali che operano nel mercato globalizzato a livello mondiale.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Fiscalità internazionale*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza alcuni aspetti del *set documentale* da predisporre in tema di TP.

Tutte le **imprese ad ampio respiro internazionale**, nel **diversificare** le loro **strategie di investimento**, costituiscono **imprese estere controllate** con le quali scambiano **beni e/o servizi**. Il problema diventa come **valutare correttamente** i prezzi di trasferimento infragruppo.

L'[articolo 26 del D.L. 78/2010](#), rubricato “*adeguamento alle direttive Ocse in materia di documentazione dei prezzi di trasferimento*”, ha introdotto l'onere per tali imprese di predisporre la documentazione necessaria a supportare la politica dei prezzi di trasferimento adottata.

Il supporto documentale predisposto dalla società, se **consegnato nel corso di attività di controllo ispezione o verifica**, ovvero di altra attività istruttoria eseguita da parte dell'Amministrazione finanziaria, consente al contribuente di accedere al **regime agevolato** di cui all'[articolo 1, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997](#) evitando, in caso di rettifiche da *transfer price*, l'applicazione delle **sanzioni** per **dichiarazione dei redditi infedele**.

La costruzione di un **idoneo set documentale** comporta i seguenti vantaggi:

- garantisce alle imprese che hanno rapporti con l'estero, di fruire di un **regime di esonero dalle sanzioni** derivanti da eventuali rettifiche dei prezzi di trasferimento;
- permette all'Amministrazione finanziaria di disporre, in sede di controllo, di un **valido supporto documentale** al fine di verificare la corrispondenza dei prezzi praticati nelle operazioni infragruppo dalle imprese associate con quelli adottati in regime di libera concorrenza.

In data **29 settembre 2010** la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha emanato il [provvedimento n. 2010/137654](#), concernente la **documentazione idonea** a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati dalle imprese multinazionali e contenente le specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione di adozione degli **oneri documentali** di cui all'[articolo 26 del D.L. 78/2010](#), convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010.

La documentazione richiesta dal provvedimento è costituita:

- dal **Master file** (che raccoglie informazioni relative all'intero gruppo);
- dal **documento nazionale – Country file** (che riguarda le informazioni relative alla singola società del gruppo multinazionale).

Contenuto del Master file

Gli elementi da indicare nel *Master file* sono i seguenti:

- **descrizione generale del gruppo:** storia, evoluzione, settori di operatività e mercati di riferimento;
- **struttura del gruppo:** struttura organizzativa (organigramma) ed operativa (descrizione del ruolo che ciascuna delle imprese associate svolge nell'ambito dell'attività del gruppo. In merito, come chiarito dalla [C.M. 58/E/2010](#) è necessaria un'esposizione succinta del profilo funzionale e operativo del soggetto in relazione all'operatività complessiva del gruppo e a quella delle altre società o imprese del gruppo con cui l'entità oggetto della descrizione si relaziona);
- **strategie generali:** rappresenta una breve informativa sulle strategie, di sviluppo e di consolidamento, adottate dal gruppo sia nel periodo d'imposta in corso sia in riferimento ai periodi d'imposta precedenti;
- **flussi delle operazioni:** quadro generale dei flussi delle operazioni infragruppo, un diagramma di flusso indicante sia le modalità di fatturazione e i relativi importi, nonché le motivazioni economiche/giuridiche per le quali l'attività è stata in tal modo strutturata (descrizione anche di eventuali operazioni realizzate con terzi indipendenti ed operazioni straordinarie);
- **operazioni infragruppo**, distinte in tre sotto paragrafi: **cessione di beni materiali o immateriali, prestazioni di servizi, servizi funzionali allo svolgimento delle attività infragruppo** ed **accordi per la ripartizione dei costi** (con indicazione di oggetto, durata, soggetti partecipanti, perimetro delle attività e progetti coperti);
- **funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti:** descrizione generale degli *assets* e dei rischi assunti da ciascuna delle imprese coinvolte nelle operazioni e dei cambiamenti intervenuti nelle funzioni, nei beni e nei rischi rispetto al periodo d'imposta precedente;
- **beni immateriali:** descrizione dei beni immateriali (*intangibles*) detenuti da ciascuna impresa coinvolta nelle operazioni, con separata indicazione di eventuali *royalties*, distinte per soggetto percipiente o erogante, corrisposte per lo sfruttamento degli

stessi;

- **politica di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo:** descrizione delle ragioni per le quali viene ritenuta conforme al principio di libera concorrenza; sarà necessario fornire una sintetica menzione dell'esistenza e dei contenuti essenziali dei contratti a base della politica di *pricing* adottata;
- **rapporti con le amministrazioni fiscali dei Paesi membri dell'UE:** descrizione sintetica degli APA (*Advance Price Arrangements*) per ogni Stato membro di riferimento descrivendo oggetto, contenuti e periodi di validità.

Contenuto del Country file

Il *Country file* integra il precedente *Master file* e deve contenere gli elementi di dettaglio della **singola società interessata a livello locale** descrivendo le **politiche scelte** in ordine al rispetto della normativa sui prezzi di trasferimento. In particolare, deve contenere i seguenti elementi di dettaglio:

- **descrizione generale della società:** storia, evoluzione, settori di operatività e mercati di riferimento;
- **settore** in cui opera la società;
- **struttura operativa della società:** descrizione sommaria del ruolo che ciascuna delle articolazioni e delle *business units* dell'impresa svolge nell'ambito dell'attività;
- **strategie generali:** rappresenta una breve informativa sulle strategie perseguite dall'impresa ed eventuali mutamenti rispetto al periodo d'imposta precedente;
- **operazioni infragruppo:** in tale sezione è opportuno fare riferimento all'analisi di comparabilità ed al metodo utilizzato: indicare la natura delle operazioni (caratteristiche dei beni/servizi, l'analisi delle funzioni svolte, i termini contrattuali, le condizioni economiche e le strategie d'impresa), descrivendo il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento prescelto, i criteri di applicazione ed risultati ottenuti;
- **accordi per la ripartizione dei costi (CCA – Cost Contribution Arrangements):** soggetti, oggetto e durata, perimetro dell'attività, metodo di determinazione dei benefici attesi, forma, valore e criteri di determinazione dei contributi forniti da ogni società, informazioni sull'ingresso o l'uscita di imprese associate dall'accordo, modifiche all'accordo a seguito di mutamenti nelle circostanze e mutamenti intervenuti nel medio periodo.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)